

**CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 e 12 DEL T.U. 115/02
PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO
A DECORRERE DAL 1 / 3 /2002**

**COME MODIFICATO DALL'ART. 37 D.L. 98/2011
PUBBLICATA SU G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 IN VIGORE DAL 6.7.2011**

1. giurisdizionali civili
2. amministrativi
3. concorsuali
4. di volontaria giurisdizione

	PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO (art. 10)	IMP. €
a)	• Procedimenti già esenti dall'imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura • Procedimenti di rettificazione di stato civile • Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01) • Procedimenti in materia tavolare • Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari • <u>Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone:</u> 1. Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II) 2. Domande per dichiarazione d'assenza e di morte presunta (capo III) 3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV) 4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V) 5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole	ZERO

MODALITA' DI PAGAMENTO:

E' TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE:	QUANDO:
1) Per prima si costituisce in giudizio	Al momento del deposito in cancelleria
2) Deposita il ricorso introduttivo	Al momento del deposito in cancelleria
3) Fa istanza per l'assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi	Al momento del deposito in cancelleria
4) la parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa	Al momento del deposito in cancelleria dell'atto che comporta la modifica del valore della causa

N.B.:

- In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio A spese dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito (art. 11)
 - Ogni certificazione richiesta è soggetto all'imposta di bollo ed al pagamento dei diritti
 - Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50% del contributo di cui alle tabelle A) B) C)
- ❖ **Art. 13- co 3-bis** ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 456, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.

A.) IMPORTI DA RISCOUTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISD. CIVILI - (art. 13 co 1)

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso: • Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione • Opposizioni ex art. 23 L. 689/81 • Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo • Impugnazione di delibere comunali	Euro
a)	(Da € 0 a € 1.100,00) nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile (<i>separazioni consensuali</i>) e per i procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (<i>divorzi congiunti</i>)	37,00
b)	• (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, <u>capo I</u> (<i>separazioni giudiziali</i>) e VI del codice di procedura civile, <u>e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 (<i>divorzi giudiziali</i>)</u> .	85,00
c)	• (da € 5201,00 a € 26.000,00) • Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace	206,00
d)	• (da € 26.001,00 a € 52.000,00) • Processi di valore indeterminabile	450,00
e)	• (da € 52.001,00 a € 260.000,00)	660,00
f)	(da € 260.001,00 a € 520.000,00)	1.056,00
g)	• (da € 520.001,01 in poi)	1466,00

B.) IMPORTI DA RISCOUTERE (ART. 13 – 3° comma)

NEI PROCEDIMENTI SPECIALI (previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.)

CAPO I° - del procedimento di ingiunzione :

- Ingiunzione
- Opposizione a decreto ingiuntivo

CAPO II° - SFRATTI

CAPO III° - dei procedimenti cautelari

- Cautelari (**compresi** quelli ex art. 669 quater c.p.c.)
- Sequestro giudiziario e conservativo
- Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto
- Procedimento di istruzione preventiva
- Provvedimenti di urgenza

CAPO IV° - dei procedimenti possessori

- Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

E

Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento

E

- o per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis.

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO	Euro
a)	(Da € 0 a € 1.100,00)	18,50
b)	• (da € 1.101,00 a € 5.200,00)	42,50
c)	• (da € 5201,00 a € 26.000,00)	103,00
d)	• (da € 26.001,00 a € 52.000,00) • Processi di valore indeterminabile	225,00
e)	• (da € 52.001,00 a € 260.000,00)	330,00
f)	• (da € 260.001,00 a € 520.000,00)	528,00
g)	• (da € 520.001,01 in poi)	733,00

C.) **IMPORTI DA RISCOUTERE ALTRI PROCEDIMENTI**
Esecuzioni (art. 13 co 2) - Fallimenti(art. 13 co 5)

	MATERIA	IMP. €
a)	Processi di esecuzione immobiliare	242,00
b)	Altri processi esecutivi (compresi procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (610 cpc) già esenti)	121,00
b)	Procedimenti esecutivi mobiliari (da € 0 a € 2500,00)	37,00
c)	Procedimenti esecutivi mobiliari (superiori a € 2500,00)	121,00
d)	Processi di opposizione agli atti esecutivi	146,00
e)	Dichiarazione di fallimento	740,00

DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Come da separata tabella per il 2010

N.B. – **IN OGNI CASO** i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite marche madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere applicate sull'originale.

Il funzionario attesta l'avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02)

PROCEDIMENTI PENALI (art. 12)

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE : (marca da bollo da € 8,00)

- 1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio:
Il contributo NON E' DOVUTO
- 2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma,
il contributo E' DOVUTO in caso di accoglimento della domanda - sulla base dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza, ed è prenotato a debito (Mod. 2/ASG) per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO	Euro
a)	(Da € 0 a € 1.100,00)	37,00
b)	• (da € 1.101,00 a € 5.200,00)	85,00
c)	• (da € 5201,00 a € 26.000,00)	206,00
d)	• (da € 26.001,00 a € 52.000,00)	450,00
e)	• (da € 52.001,00 a € 260.000,00)	660,00
f)	(da € 260.001,00 a € 520.000,00)	1.056,00
g)	• (da € 520.001,01 in poi)	1466,00

N.B. :

- **Il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni depositate dal 1.3.2002**